



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 814 del 26/10/2022

OGGETTO: CONVENZIONE APERTA CON SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONALE (SCR SPA)
PER AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE
PER CONTO DI ASL AL.

DIRETTORE GENERALE – **Dott. Vercellino Luigi**

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Premesso che, a livello generale, l'art. 3 comma 1, lett. i) ed m) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. definisce:

- la «centrale di committenza» come "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie";

- le «attività di committenza ausiliarie», quali attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

Vista la legge regionale n. 19 del 06/08/2007 con la quale la Regione Piemonte ha istituito una Società di Committenza Regionale (S.C.R.) con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, sanità e in ogni altra materia di interesse regionale;

Dato atto che l'art. 2, comma 1-bis della suddetta L.R. 6 agosto 2007 n. 19, così come modificata dalla L.R. n. 28/2016, definisce le funzioni di S.C.R. Piemonte S.p.A., attribuendo alla stessa, in particolare, le funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, a favore dei soggetti quali gli enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;

Ritenuto di valutare l'opportunità di affidare a S.C.R. Piemonte la funzione di stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio energia per gli stabili di proprietà A.S.L. AL mediante un Energy Performance Contract si è intrattenuto scambio di corrispondenza mediante il quale S.C.R. Piemonte ha trasmesso lo schema di convenzione (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) che disciplina le attività di competenza delle Parti, la durata

dell'accordo, le modalità di collaborazione e cooperazione nel coordinamento delle attività nonché il corrispettivo per l'espletamento delle procedure di gara;

Ricordato che:

- in data 23/10/2018, con nota acquisita al protocollo A.S.L. AL con n. 107102, un proponente privato ha comunicato alla A.S.L. AL l'intenzione di sviluppare un progetto di Partenariato Pubblico Privato (nel seguito: P.P.P.) inerente la "Riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di illuminazione compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica degli immobili A.S.L. AL, nonché la riqualificazione energetica, la gestione e la conduzione degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria in tema di risparmio energetico, di contenimento e di ottimizzazione energetica degli immobili di ospedali e distretti di Novi Ligure, Acqui Terme ed Ovada";
- in data 05/12/2018, con nota prot. A.S.L. AL n. 124905, la A.S.L. AL ha comunicato al proponente privato del progetto di P.P.P. il proprio interesse all'iniziativa, in quanto rientrante tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione trattandosi di interventi finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione energetica degli immobili e pertanto il proponente privato ha provveduto con nota prot. n. 67164 del 28/06/2019 alla trasmissione della proposta progettuale (d'ora innanzi "Proposta") ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.lgs. n. 50/2016 ad oggetto: "Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata di un servizio energia per gli stabili di proprietà dell'ASL AL mediante un Energy Performance Contract";
- in data 08/08/2022 con nota prot. n. 29900 (acquisita al protocollo ASL AL al n. 108687 del 09/08/2022) la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ha comunicato il proprio parere favorevole alla Proposta;

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti adottati dall'ASL AL afferenti lo specifico procedimento di Partenariato Pubblico Privato (nel seguito PPP) ad iniziativa privata per un servizio energia per gli stabili di proprietà ASL AL mediante un Energy Performance Contract:

- ☐ deliberazione n. 646 del 21/09/2020 di dichiarazione di interesse pubblico della Proposta di PPP nonché di approvazione del progetto di fattibilità e alla nomina formale di promotore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra SIRAM spa (mandataria) e Renzi Alberto srl (mandante);
- ☐ determinazione S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1162 del 16/08/2022 di costituzione di nucleo tecnico per l'appalto *de quo*;
- ☐ deliberazione n. 794 del 12/10/2022 di approvazione documentazione tecnica e amministrativa e indizione di gara per il servizio, ai sensi dell'art. 179 c. 3 e art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'estrema complessità del quadro normativo regolatorio la suddetta tipologia di procedura rende quantomai opportuno che la stessa venga esperita da soggetto in possesso di esperienza specifica in materia;
- la realizzazione delle strutture previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Triennale Investimenti assorbe tutte le risorse disponibili dell'ASL AL con un orizzonte temporale previsto a tutto il 2026;

Dato atto che per l'espletamento della procedura aperta sopra-soglia comunitaria per l'aggiudicazione del servizio in argomento, il corrispettivo ammonta ad euro 27.000 oltre IVA, già comprensivo degli oneri di pubblicazione e del contributo ANAC a carico delle stazioni appaltanti, con facoltà per questa Amministrazione di imputazione dei relativi oneri a valere sulle "Somme a disposizione da riconoscere al Concedente" previste nel quadro economico dell'investimento e da rimborsare all'ASL AL da parte aggiudicatario;

Ritenuto di procedere all'approvazione e successiva stipula della Convenzione aperta con S.C.R. spa per l'eventuale esercizio delle funzioni di stazione appaltante per conto dell'ASL AL, inserendo fin d'ora nella programmazione delle specifiche attività da eseguire la procedura di affidamento di P.P.P. ad iniziativa privata per un servizio energia per gli stabili di proprietà A.S.L. AL

mediante un Energy Performance Contract ai sensi dell'art. 179 c. 3 e art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di attivare al più presto la procedura di gara, viste le scadenze di contratti in essere che andranno inglobati nei servizi del PPP;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7, D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni ed ai sensi delle normative di cui alla premessa, lo schema di Convenzione per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) che disciplina le attività di competenza delle Parti, la durata dell'accordo, le modalità di collaborazione e cooperazione nel coordinamento delle attività nonché il corrispettivo per l'espletamento delle procedure di gara che l'A.S.L. AL delibererà di affidare a S.C.R. Piemonte spa nell'arco temporale di anni 3 a partire dalla data di stipula;

2) di dare atto che il documento in approvazione è stato redatto e concordato tra le strutture competenti delle Parti contraenti e che la Convenzione verrà sottoscritta dopo l'approvazione del presente provvedimento;

3) di dare mandato alla S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, per le motivazioni ed ai sensi delle normative di cui alla premessa, per l'attivazione dell'esecuzione in convenzione da parte di SCR spa della procedura di affidamento di P.P.P. ad iniziativa privata per un servizio energia per gli stabili di proprietà ASL AL mediante un Energy Performance Contract ai sensi dell'art. 179 c. 3 e art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto approvato da questo Ente con i seguenti provvedimenti:

- ☐ deliberazione n. 646 del 21/09/2020 di dichiarazione di interesse pubblico della Proposta di P.P.P. nonché di approvazione del progetto di fattibilità e alla nomina formale di promotore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra SIRAM spa (mandataria) e Renzi Alberto srl (mandante);
- ☐ determinazione S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1162 del 16/08/2022 di costituzione di nucleo tecnico per l'appalto de quo;
- ☐ deliberazione n. 794 del 12/10/2022 di approvazione documentazione tecnica e amministrativa e indizione di gara per il servizio, ai sensi dell'art. 179 c. 3 e art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento viene quantificato in euro 27.000,00 + IVA 22% per un totale di euro 32.940,00 di competenza dell'esercizio 2023, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, al conto economico 03.10.456, con facoltà di imputazione dei relativi oneri a valere sulle "Somme a disposizione da riconoscere al Concedente" previste nel quadro economico dell'investimento e da rimborsare all'A.S.L. AL da parte aggiudicatario;

5) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Proposta 891/22

Responsabile del procedimento: Serratto Giorgio

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Serratto Giorgio

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2023 : ☒ X Sanitario ☐ Socio Assistenziale

Progetto: Aziendale

Conto n.: 03.10.04.56 Importo: 32.940,00

NOTE

L'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi euro 32.940,00 oneri fiscali inclusi conto 03.10.04.56 "Consulenze tecniche" servizio 8TE, è riferito all'esercizio 2023, di tale importo si terrà conto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, dei seguenti oneri:

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Il Direttore
Fara Giovanni

CONVENZIONE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, nella persona dell'Ing. Domenico Massimo COIRO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. Piemonte S.p.A.*”)

E

l'Azienda Sanitaria Locale AL con sede in Alessandria, via Venezia n. 6, P. IVA e C.F. 02190140067, in persona del Direttore Generale dr. Luigi VERCELLINO (nel seguito per brevità anche “Ente”)

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1, lett. i) ed m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. definisce:
 - la «centrale di committenza» come “*un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie*”;
 - le «attività di committenza ausiliarie», quali “*attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*
 - 1) *infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

come le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti”;

- gli artt. 37, commi 1 e 3, nonché l'art. 39 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevedono, rispettivamente, i limiti entro i quali le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente ad autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e di lavori e l'obbligo di utilizzo delle centrali di committenza al di sopra dei predetti limiti, nonché le attività di committenza ausiliarie che possono essere svolte dalle centrali di committenza;
- l'art. 2, comma 1-bis della suddetta L.R. 6 agosto 2007, n. 19, così come modificata dalla L.R. 28/2016, che definisce le funzioni di S.C.R. Piemonte S.p.A., attribuendo alla stessa, in particolare le funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, a favore dei soggetti di cui al successivo art. 3;
- l'art. 3, comma 1), lett. a) della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, che individua tra i soggetti destinatari delle attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. gli enti regionali, anche autonomi, ed in

generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;

- l'Ente ha manifestato, con nota prot. n. 119794 del 15/09/2022, la volontà che S.C.R. Piemonte S.p.A. eserciti le funzioni di Stazione Appaltante, rientranti nell'ambito delle attività di committenza ausiliarie di cui ai su citati artt. 3, comma 1, lett. m) e 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 40.000,00 e lavori per importi pari o superiori a € 150.000,00;
- S.C.R. Piemonte ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività di cui al punto precedente.

Tutto ciò premesso

le Parti, come in epigrafe meglio generalizzate,

Convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 – Valore delle premesse

Le premesse, in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'esercizio da parte di quest'ultima delle funzioni di Stazione Appaltante – rientranti nell'ambito delle attività di committenza ausiliarie di cui ai su citati artt. 3, comma 1, lett.

m) e 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 40.000,00 e per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00;

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. svolge la suddetta attività per conto dell'Ente secondo quanto di seguito definito.

ART. 3 - Finalità della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di definire le forme di coordinamento e cooperazione delle attività, stabilire il corrispettivo per la prestazione e coordinare ogni altro atto relativo alle attività di cui al precedente articolo.

ART. 4 - Compiti delle parti

1. Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- trasmettere gli atti ritenuti necessari per svolgere al meglio i propri compiti.

2. In particolare S.C.R. Piemonte S.p.A. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) riceve dall'Ente apposita richiesta di predisposizione della gara con allegati alla stessa la documentazione di cui al successivo comma 3 lett. a) e d);

- b) assume l'esercizio di tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
- c) redige gli atti di gara (bando di gara e il disciplinare di gara o avviso di manifestazione e la lettera di invito);
- d) nomina un Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti, verifiche antimafia;
- f) informa l'Ente dell'avvenuta aggiudicazione, comunicando i risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per la stipula del contratto.

3. In particolare l'Ente mantiene tra le proprie competenze:

- a) la programmazione dei lavori, delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;
- b) l'individuazione del R.U.P. ai sensi della normativa vigente;
- c) l'adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e del criterio di aggiudicazione;
- d) l'approvazione dei progetti, la redazione dei capitolati, ivi compresa l'individuazione dei criteri di valutazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'approvazione dello schema di contratto;

- e) l'effettuazione dei sopralluoghi, ove previsti;
- f) la stipulazione del contratto e attività istruttorie necessarie ai fini di addivenire alla stipula del contratto;
- g) la fase di esecuzione del contratto (tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto ed ai relativi pagamenti; adempimenti connessi alle autorizzazioni al subappalto, alle varianti, agli accordi bonari; tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio e procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione; comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dagli artt. 31 e 216 del D. Lgs. n.50/2016 e collaudo statico e tecnico-amministrativa delle opere e/o la verifica di conformità dei servizi e delle forniture).

L'Ente si impegna, altresì:

- a fornire ad S.C.R. Piemonte S.p.A. le risposte di natura tecnica in fase di richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici partecipanti;
- a collaborare con S.C.R. Piemonte S.p.A. alla definizione dell'attività di valutazione di eventuali offerte anomale;
- a mettere a disposizione, senza alcun onere economico per SCR Piemonte S.p.A., del proprio personale per la partecipazione quale componente della Commissione giudicatrice in caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 5 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 3 anni eventualmente rinnovabile mediante manifestazione scritta delle parti contraenti o ha decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Sia l'Ente sia S.C.R. Piemonte S.p.A. possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, e comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

ART. 6 – Programmazione delle attività

1. Entro i 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della Convenzione, l'Ente dovrà fornire ad S.C.R. Piemonte S.p.A. l'elenco dei propri fabbisogni su un arco temporale di un anno, in modo da consentire lo svolgimento programmato delle procedure. Tale programmazione potrà essere aggiornata trimestralmente e terrà conto delle attività di SCR Piemonte già previste anche su indicazione del Socio azionista.
2. Qualora l'Ente non provveda a tale adempimento, o consegni tardivamente l'elenco dei fabbisogni, S.C.R. Piemonte S.p.A. darà seguito alla tardiva richiesta dell'Ente aderente, unicamente se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività di SCR Piemonte S.p.A..

ART. 7– Corrispettivo e rimborso spese pubblicazione

1. Per l'affidamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione l'Ente riconoscerà a S.C.R. Piemonte S.p.A. i seguenti corrispettivi:

- Procedure aperte: 27.000,00 €, oltre IVA;

- Procedure negoziate: 16.000,00 €, oltre IVA;
- Affidamento diretto: 3.000,00 €, oltre IVA.

2. Tali corrispettivi saranno corrisposti a S.C.R. Piemonte S.p.A. anche in caso di esito di gara deserta o infruttuosa o revocata per cause non imputabili a SCR Piemonte S.p.A.

3. Si precisa inoltre che le eventuali spese di pubblicazione non rimborsate dall'aggiudicatario saranno fatturate all'Ente.

ART. 8 – Modalità di erogazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le prestazioni oggetto della presente Convenzione matureranno al completamento delle attività oggetto della presente Convenzione, e verranno erogati dietro presentazione di regolare fattura in forma elettronica.

2. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

3. L'erogazione del corrispettivo sarà effettuato dall'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. In particolare, il termine di pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa all'Ente tramite il Sistema di interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio per il corretto recapito della fattura elettronica è il seguente:

4. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine di pagamento, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.

ART. 9 – Contenzioso relativo alle procedure di appalto

1. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso relativo alle procedure di appalto sono a carico di S.C.R. Piemonte S.p.A. nel caso in cui le doglianze avanzate in giudizio siano afferenti alle attività di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione e sono a carico dell'Ente nel caso in cui siano afferenti alle attività di cui all'art. 4, comma 3, medesima Convenzione.

ART. 10 – Spese

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

2. In tal caso le spese sono a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 11 – Domicilio e comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante PEC

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante PEC

3. Le comunicazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate:

- per ASL AL: via Venezia n. 6 15121 Alessandria – PEC: aslal@pec.aslal.it
- per S.C.R. Piemonte S.p.A.: Corso Marconi, 10 10125 Torino. PEC: appalti@cert.scr.piemonte.it - Fax: 011/6599161

ART. 12 – Controversie

1. Ogni controversia nascente da o collegata alla presente Convenzione potrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione.

2. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.

ART. 13 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 s.m.i. e Codice Etico di comportamento

1. l'Ente dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Ente di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa nazionale in materia, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

ART. 15 – Accordo di contitolarità ai fini della protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali, le Parti definiscono con la presente Convenzione l'accordo di contitolarità nel trattamento dei dati, identificando le rispettive responsabilità.

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. svolge le seguenti attività:

- a) comunica le informazioni relative al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento, riportando apposita informativa negli atti di gara;
- b) raccoglie i dati personali prodromici allo svolgimento delle procedure oggetto della presente convenzione, provvisti della dichiarazione di presa visione dell'informativa di cui alla lettera a);
- c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione dei dati personali;
- d) dialoga con l'Ente nelle fasi istruttorie del procedimento, comunicando in forma bidirezionale i dati personali necessari per la gestione della procedura di gara;
- e) tratta i dati per il perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, tramite operazioni di organizzazione, selezione, rielaborazione e qualsiasi altra operazione che si renda necessaria;
- f) al termine della procedura di selezione, trasmette all'Ente la documentazione di gara contenente i dati personali trattati durante la stessa, al fine di consentire ad esso l'esecuzione delle successive attività contrattuali e di esecuzione dell'appalto;
- g) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge.

2. L'Ente a sua volta svolge le seguenti attività:

- a) dialoga con S.C.R. Piemonte S.p.A. nelle fasi istruttorie del procedimento, comunicando in forma bidirezionale i dati personali necessari per la gestione della procedura di gara;

- b) al termine della procedura di selezione, riceve da S.C.R. Piemonte S.p.A. la documentazione di gara contenente i dati personali trattati durante la stessa, al fine di avviare le successive attività contrattuali e di gestione dell'appalto. Tali attività costituiranno dei trattamenti di dati indipendenti dai precedenti, di cui l'Ente sarà titolare autonomo e per cui sarà tenuto ad ottemperare separatamente agli obblighi in tema di protezione dei dati personali;
- c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione dei dati personali;
- d) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. nell'informativa sul trattamento dei dati indica il riferimento del proprio Responsabile Protezione Dati, a cui gli interessati potranno rivolgersi per tutti i trattamenti di dati svolti nell'ambito delle procedure oggetto della presente convenzione.

4. I sottoscrittori potranno comunicare i dati di cui ai punti precedenti a soggetti terzi, per attività strumentali alle procedure oggetto della presente convenzione, a cui ricorreranno previa designazione come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I titolari saranno responsabili per le azioni svolte dai soggetti da essi designati.

ART. 16 - Disposizioni finali

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e l'Ente.
2. La Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulata, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed

approvazione; eventuali modifiche di carattere non sostanziale, potranno essere concordate, anche mediante scambio di corrispondenza, tra i soggetti che l'hanno stipulata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione le Parti fanno esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

Torino,

Per ASL AL

Dr. Luigi VERCELLINO

Per S.C.R. Piemonte S.p.A.

Ing. Domenico Massimo
COIRO

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo

2005 n. 82 e norme collegate)